



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -

Ud. 14/07/2022 CC

Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere

R.G.N. 31778/2021

Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31778-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente
domiciliato in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso
dagli avvocati (omissis) E (omissis) ;

- ricorrente -

contro

REGIONE CALABRIA (omissis) elettivamente domiciliate in
(omissis) , rappresentata e difesa
dall'avv.to (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 315/2021 della CORTE D'APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 14/06/2021;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO CHE:

1. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha rigettato il suo ricorso per la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza n. 336/2017 della medesima Corte.

2. La Regione Calabria si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è manifestamente infondato. Lo (omissis) aveva impugnato per revocazione la precedente sentenza n. 336/2017 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che lo aveva ritenuto responsabile in solido con la (omissis)

Soc. Coop. a.r.l. ed altri soggetti per l'erogazione illegittima di aiuti comunitari, in relazione alla quale era stata erogata sanzione amministrativa di euro 1.442.338,78. In particolare, il ricorrente deduceva che l'errore essenziale della Corte sarebbe caduto sul fatto, pacifico, che gli aiuti erano stati erogati ancor prima che egli assumesse la carica di membro del



c.d.a. della società, ragion per cui egli non avrebbe potuto realizzare alcuna frazione della condotta contestata.

La Corte d'Appello, quale giudice della revocazione, rigettava il ricorso sul presupposto che il giudice della sentenza revocanda aveva correttamente percepito i fatti oggetto della vicenda e, in particolare: aveva indicato che lo (omissis) aveva assunto la carica *"nella sola giornata del 21 agosto 2005, quando le condotte e la percezione degli aiuti si sarebbero verificate un anno prima"*; aveva comunque ritenuto che lo (omissis) avesse mantenuto persistente influenza anche nel periodo successivo; aveva preso in considerazione anche la questione della dedotta carenza di responsabilità dello (omissis), poiché la condotta rilevante del C.d.a. si sarebbe conclusa ancor prima che egli ne fosse membro, ma aveva affermato lo (omissis) era comunque tenuto a risponderne per non aver esercitato il potere di vigilanza; valutazione, quest'ultima, la cui correttezza la Corte territoriale, quale giudice della revocazione, afferma di non poter sindacare, stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 336/2017.

Ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte d'Appello ha ampiamente preso in considerazione i fatti dei quali lo (omissis) lamenta l'omesso esame, e cioè non solo le date di erogazione dell'aiuto e di assunzione da parte sua della carica di membro C.d.A. della società, ma anche il fatto della responsabilità riconosciuta in capo al ricorrente per l'omesso esercizio del potere di vigilanza.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto:

L'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una



falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Sez. L, Sentenza n. 844 del 15/01/2009, Rv. 607023 - 01)

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in euro 7000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 14 luglio 2022.

IL PRESIDENTE

Luigi Lombardo

